



Disciplina per l'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti del Comune di Como

(Approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 352 del 17.10.2024)

Indice

Art. 1 – Principi generali	2
Art. 2 – Valore e utilizzo del buono pasto	2
Art. 3 – Diritto al buono pasto	2
Art. 4 – Modalità di erogazione del buono pasto	3
Art. 5 – Norme finali	3

Art. 1 – Principi generali

1. La presente disciplina regola le modalità di erogazione del servizio sostitutivo di mensa al personale dipendente del Comune di Como, così come disciplinato dai contratti collettivi vigenti di categoria.
2. Il Comune di Como, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale il servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di buoni pasto.
3. Il servizio sostitutivo di mensa viene erogato sotto forma di buoni pasto elettronici, alle condizioni indicate nei successivi articoli.

Art. 2 – Valore e utilizzo del buono pasto

1. Il valore nominale del buono pasto è pari a € 7,00.
2. Il valore nominale del buono pasto non costituisce reddito da lavoro dipendente fino all'importo esente previsto dalla normativa vigente; oltre tale limite la sola differenza forma reddito imponibile ed è assoggettato alle ritenute di legge.
3. Il buono pasto non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro.

Art. 3 – Diritto al buono pasto

1. Hanno diritto all'attribuzione del buono pasto esclusivamente i dipendenti assunti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale.
2. Possono percepire il buono pasto i dipendenti in servizio effettivo, che prestino nella giornata almeno 7 (sette) ore complessive di lavoro, di cui almeno 2 (due) dopo la pausa, oltre ad una pausa non inferiore a 30 (trenta) minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per straordinario a recupero.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio; pertanto, è fatto obbligo a tutti i dipendenti di timbrare in uscita la pausa pranzo, effettuare l'intervallo e timbrare l'entrata.
4. Il personale in servizio presso gli asili nido e presso il centro diurno disabili deve usufruire della mensa fornita dal gestore del servizio con consumazione del pasto in sede. Al suddetto personale, essendo vigente il servizio mensa, non è erogabile il buono pasto, salvo che nelle giornate in cui, per ragioni di servizio, presti attività lavorativa in diversa sede. Il pasto consumato per la necessaria continuità didattica, vigilanza e assistenza ai minori è computato a tutti gli effetti come orario di servizio.
5. Al personale turnista appartenente al Corpo di Polizia Locale, come da contratto collettivo integrativo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 35, comma 10, del CCNL 16.11.2022.

6. Al personale impegnato nelle attività di consultazioni elettorali svolte in regime di straordinario elettorale, soltanto per il periodo autorizzato, è concesso il buono pasto nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti.

7. È esclusa l'attribuzione del buono pasto:

- in caso di missione autorizzata, con diritto al rimborso delle spese sostenute nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- in caso di partecipazione a giornate di formazione od altri eventi in cui sia prevista l'erogazione del pasto a carico degli organizzatori;
- nelle giornate in cui la prestazione viene svolta in modalità agile o in lavoro da remoto;
- nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque essa sia giustificata, e nei giorni in cui non si effettua il rientro pomeridiano.

Art. 4 – Modalità di erogazione del buono pasto

1. La spendibilità dei buoni pasto avverrà tramite l'utilizzo di tessere ricaricabili.
2. L'erogazione dei buoni pasto al dipendente viene effettuata, di norma, il mese successivo a quello di riferimento, sulla base delle presenze di quest'ultimo, così come rilevate dal sistema automatizzato di gestione presenze, ed il loro calcolo avviene in base ai parametri descritti negli articoli precedenti. Non saranno attribuiti buoni pasto a chi non abbia correttamente adempiuto, nei modi e nei tempi previsti, alle operazioni di timbratura o adeguamento del cartellino.
3. I buoni pasto sono utilizzabili entro la data di scadenza prevista da ciascun buono elettronico.
4. Dopo la consegna all'avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione; in caso di furto, smarrimento, o deterioramento della tessera, previo accesso a specifica procedura, l'intestatario dovrà procedere ad effettuarne il relativo blocco per ottenerne il duplicato, dandone altresì informazione al Servizio che gestisce direttamente i rapporti con la ditta fornitrice.

Art. 5 – Norme finali

1. Il Segretario Generale e i Dirigenti hanno diritto al buono pasto nei giorni in cui prestano attività lavorativa in sede, alle stesse condizioni previste dalla presente disciplina.
2. Per quanto non previsto dalla presente disciplina, si rinvia alle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia.